

**MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA**  
**CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'**

**SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

**SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE AVENTI AD OGGETTO  
PROCEDURE CONCORSUALI PER PERSONALE TAB – GIURISDIZIONE  
DEL GIUDICE ORDINARIO.**

*“Il momento di discrimen ai fini del riparto della giurisdizione tra il plesso civile e quello amministrativo è individuato, in materia di pubblico impiego privatizzato, nella conclusione della fase della procedure concorsuale, di modo che, con particolare riguardo alle controversie aventi ad oggetto il diritto allo scorrimento della graduatoria:*

- a. la giurisdizione è del g.o. allorquando la controversia non attenga alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'Amministrazione, quanto, piuttosto, alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il "diritto all'assunzione" al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2754);*
  
- b. la giurisdizione è del g.a., ove invece l'eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (concorso, mobilità esterna) per la copertura dei posti resisi vacanti, nel qual caso la controversia ha in realtà a oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata, appunto, al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/ 2001 (in tal senso, Cons. Stato Sez. III, 14 luglio 2015, n. 3513; cfr. Cass. Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404)”.*